

**REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI
RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E
TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE**

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 3 maggio 2022

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 1/2022 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 1 soggetto:

SNA - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome del soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2022 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 50 del 3 maggio 2022 recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2022 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione	Osservazioni Generali	SNA, in coerenza con la posizione da sempre sostenuta, ribadisce nuovamente la necessaria semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici. In tale ottica tutte le incombenze riconducibili alla comunicazione dei premi dei rami danni di cui al presente schema di Regolamento devono risultare di esclusivo onere della/e Compagnia/e. Escludendo la scelta dell'opzione a.3 nell'ambito della "raccolta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Danni" come già confermato nell'analisi AIR preliminare.	L'osservazione non richiede modifiche al testo Si ritiene che la norma, nella formulazione proposta, già preveda che l'assolvimento dell'onere sia a carico dell'impresa

2	SNA Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione –	4	2	<p>Si propone la riformulazione del comma come segue: <i>Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo, attingendo i dati direttamente dal proprio sistema informatico, e quelli raccolti tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante compilazione della sola sezione “Intermediari” del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all’art. 28-sexies del Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i></p>	Vedi risoluzione al commento n. 1
---	--	---	---	---	-----------------------------------